

# **TI\_GERICHTE 52.2006.124 vom 13. September 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-09-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2006.124](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.124)

FR: TI\_GERICHTE 52.2006.124 du 13 septembre 2006

IT: TI\_GERICHTE 52.2006.124 del 13 settembre 2006

## **Regeste**

Posa di segnaletica volta a limitare il traffico pesante all'interno di un comparto residenziale. Condizioni per poter concedere delle deroghe

## **Erwägungen**

### **E. 1**

PAmM). Il Tribunale rinuncia all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente siccome insuscettibili di procurargli la cognizione di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Non occorre in particolare esperire un sopralluogo per visionare una situazione che emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali ed è perfettamente nota al Tribunale per conoscenza diretta. Per il resto, ad eventuali lacune nell'accertamento dei fatti poste in essere dall'autorità inferiore si potrà se del caso porre rimedio rinviandole la causa per nuovo giudizio previa adeguata sanatoria (art. 65 cpv. 2 PAmM). 2. Con il giudizio impugnato il Consiglio di Stato ha in sostanza confermato la segnaletica pubblicata, imponendo tuttavia il rilascio di deroghe a favore delle ricorrenti \_\_\_\_\_.

A fronte di questa soluzione, incomprensibile si avvera il dispositivo

### **E. 2**

della pronunzia 14 marzo 2006 nella misura accoglie parzialmente il ricorso proposto da tutti i litisconsorti facoltativi raggruppati attorno alla CO 1. In realtà, coerentemente con le motivazioni addotte, il Governo avrebbe dovuto accogliere parzialmente soltanto il gravame delle quattro società gratificate con l'ottenimento di una deroga e respingere l'impugnativa presentata dagli altri litisconsorti, soccombenti su tutta la linea al pari della \_\_\_\_\_, che ha agito autonomamente inoltrando un atto di ricorso proprio. Il che avrebbe dovuto indurre l'autorità di ricorso di prime cure a ripartire differentemente spese e ripetibili, tenendo conto dell'effettivo grado di soccombenza imputabile ad ogni componente. Il comune di Chiasso ha impugnato anche il dispositivo 5 della querelata pronunzia relativo alla suddivisione di spese e ripetibili, contestando in particolare quest'ultimo aggravio. Su questo specifico punto il suo gravame si avvera di primo acchito fondato per le ragioni dianzi esposte, indipendentemente dall'esito delle censure sollevate sul tema cruciale delle deroghe imposte dal Consiglio di Stato. 3. 3.1. Giusta l'art. 3 cpv. 2 primo periodo LCStr i cantoni possono vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade. I capoversi 3 e 4 dell'art. 3 LCStr prescrivono entro quali limiti i cantoni possono adottare tali prescrizioni e quali sono i mezzi d'impugnativa contro le loro decisioni. L'art. 3 cpv. 3 LCStr prescrive che la circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi sulle strade non aperte al grande transito può essere vietata o limitata completamente o temporaneamente. Il capoverso seguente precisa poi che altre limitazioni o prescrizioni funzionali possono essere emanate in quanto lo esigano la protezione degli abitanti o di altri ugualmente toccati dall'inquinamento fonico od atmosferico, la sicurezza, l'alleviamento o la disciplina del

traffico, la protezione della strada od altre condizioni locali. Per tali motivi, soprattutto nei quartieri d'abitazione può essere limitato il traffico e regolato specialmente il posteggio (art. 3 cpv. 4 LCStr). Dalla sistematica di tale regolamentazione si evince che i divieti e le limitazioni della circolazione che i cantoni sono liberi di promulgare per le strade non aperte al grande transito in virtù dell'art. 3 cpv. 3 LCStr devono essere tenuti distinti dalle prescrizioni intese a disciplinare il traffico giusta l'art. 3 cpv. 4 LCStr, che possono essere adottate solo alle condizioni stabilite dalla legge (DTF 100 IV 63; RDAT II-1999 N. 60). Nella fattispecie è indubbio che i provvedimenti adottati dal municipio di Chiasso non rientrano nel novero di quelli previsti all'art. 3 cpv. 3 LCStr, ma rappresentano una limitazione funzionale in quanto dettata da condizioni locali, ovvero dalla necessità di limitare una certa tipologia di traffico pesante all'interno del quartiere residenziale delimitato a N da via Soldini. Una simile misura può essere adottata soltanto alle condizioni più restrittive sancite dall'art. 3 cpv. 4 LCStr. Di principio, la prescrizione deve essere dunque rispettosa dei diritti costituzionali dei cittadini e degli interessi della collettività. I segnali e le demarcazioni non devono essere prescritti e collocati senza necessità (art. 101 cpv. 3 OSStr). D'altra parte, se è necessario ordinare una regolamentazione locale del traffico, bisogna scegliere la misura che per il raggiungimento dello scopo prefisso cagioni il minimo di restrizioni (principio della proporzionalità; art. 107 cpv. 5 OSStr).

3.2. Le controverse prescrizioni locali del traffico mirano all'eliminazione dell'intenso traffico di autoarticolati all'interno della zona residenziale del quartiere Soldini, la cui rete viaria è caratterizzata da semplici strade di servizio e da una futura dorsale riservata al transito pedonale/ciclabile. Lo scopo perseguito dal municipio è quello di ovviare all'inquinamento atmosferico, ai disturbi fonici e alle situazioni pericolose create da una specifica categoria di automezzi pesanti, particolarmente ingombranti, in un comparto territoriale votato all'abitazione che ospita pure una scuola dell'infanzia. L'interesse pubblico che sorregge la posa della segnaletica è pertanto indubbio. Le strade di cui trattasi non sono state concepite né strutturate per essere percorse da autoarticolati come accade attualmente. Né, così impiegate, risultano in sintonia con la pianificazione vigente, segnatamente con il piano del traffico che il Consiglio di Stato ha avvallato il 22 gennaio 2002 nel contesto dell'approvazione del PP del quartiere Soldini (PPQS). La rete viaria all'interno del quadrilatero racchiuso tra via Chiesa, via 1° Agosto, via Soldini e via ai Crotti è infatti consacrata al mero traffico di servizio, con caratteristiche e calibri delle strade predisposti in funzione di questa utilizzazione, mentre l'arteria centrale è addirittura riservata a pedoni e ciclisti. La decisione di posare i segnali di "divieto di circolazione per rimorchi" con la tavola complementare "3.5t" di principio non presta dunque il fianco a critiche, rivelandosi del tutto corretta anche dal profilo della necessità.

4. Il Consiglio di Stato è pervenuto a conclusione pressoché identica, ma per ragioni dedotte dal principio di proporzionalità ha ordinato al municipio di rilasciare delle deroghe di transito alle ricorrenti \_\_\_\_\_.

4.1. La deroga è notoriamente un'autorizzazione eccezionale che l'autorità competente può rilasciare qualora la legge le conceda simile facoltà al fine di attenuare le conseguenze derivanti da una rigida applicazione delle norme a cui è riferita, nei casi particolari in cui l'interesse pubblico - valutato in conformità degli scopi perseguiti dalla prescrizione cui si intende derogare - non giustifica il sacrificio imposto al richiedente (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, N. 790 ss.; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 37 B III a e rimandi). Deroghe possono essere accordate soltanto in casi veramente eccezionali. La situazione del beneficiario deve insomma apparire del tutto straordinaria e tale da giustificare un'applicazione della legge meno

rigorosa di quella praticata nei casi normali. Deroghe possono inoltre essere concesse soltanto nei casi in cui l'interesse pubblico non giustifichi il sacrificio imposto al privato. Eccezioni non si giustificano qualora l'interesse pubblico, valutato in conformità degli scopi perseguiti dalla norma cui si intende derogare, prevale su quello del singolo amministrato. Questione di diritto è quella a sapere se siano dati gli estremi del caso eccezionale. Rimessa all'apprezzamento dell'autorità è invece quella a sapere quali provvedimenti debbano essere adottati per attenuare le conseguenze derivanti da una rigida applicazione della legge (RDAT I-1999 N. 21, II-1994 N. 50).

4.2. In materia di segnaletica, eccezioni alle prescrizioni esposte devono essere menzionate su una tavola complementare in applicazione delle disposizioni degli art. 63-65 (cfr. art. 17 cpv. 1 OSStr). La loro collocazione presuppone l'adempimento degli stessi obblighi procedurali sanciti per la posa del segnale che vanno ad integrare. Quanto disposto sulla tavola complementare (ad esempio: "autorizzazione con permesso speciale scritto") costituisce in sostanza la base legale che consente all'autorità, ricorrendo ai necessari requisiti di eccezionalità, di concedere deroghe alla prescrizione principale mediante l'adozione di una decisione formale in tal senso (vedi Bussy-Rusconi, Code suisse de la circulation routière, N. 1.2. ad art. 17 OSR; GAAC 1992 N. 41).

4.3. Poste queste premesse, risulta evidente che laddove impone il rilascio di una deroga alla \_\_\_\_\_ per transitare su via \_\_\_\_\_, la decisione del Consiglio di Stato risulta inattuabile e lesiva del diritto già solo perché dispone la concessione di un'autorizzazione eccezionale senza la necessaria base legale, atteso che all'intersezione via \_\_\_\_\_ /via \_\_\_\_\_ non è prevista alcuna tavola complementare recante la scritta "autorizzazione con permesso speciale scritto" o dicitura simile e il Governo ha ommesso di imporne l'esposizione. Agli atti mancano inoltre elementi per valutare se la situazione della \_\_\_\_\_ - che ha sede in via \_\_\_\_\_ e che in via \_\_\_\_\_ possiede un semplice magazzino - presenta effettivamente caratteristiche di straordinarietà tali da giustificare il rilascio di una deroga al controverso divieto di circolazione per rimorchi (attività svolte in via \_\_\_\_\_, numero e natura dei trasporti, possibilità di far capo ad automezzi pesanti non soggetti alle limitazioni previste, eventuali operazioni di sdoganamento o di altro genere esperibili altrove, ecc.). Analogo discorso vale per la \_\_\_\_\_. La deroga prospettata dalla prima istanza di ricorso nel senso di permettere il transito degli articolati in via Chiesa/via Grütli/via Soldini non è ammissibile per assenza di base legale, nonché per il contrasto intollerabile che si verrebbe a creare con il PPQS, segnatamente con la futura zona pedonale prevista proprio a partire dall'incrocio via \_\_\_\_\_ /via \_\_\_\_\_ situato a ridosso del mapp. \_\_\_\_\_ che ospita la società. Stando così le cose, bisogna prioritariamente cercare delle alternative verso E, studiando tutte le possibili varianti di accesso da via \_\_\_\_\_, ove esiste un'entrata al fondo di ottime dimensioni. Qualora una soluzione in questo senso non fosse oggettivamente concretizzabile, in subordine occorrerà valutare come per la \_\_\_\_\_ se esistono i presupposti di eccezionalità per il rilascio di una deroga, che in ogni modo potrà essere accordata solo per percorrere via Chiesa e l'estrema parte meridionale di via Grütli. Quanto alla \_\_\_\_\_, di recente insediatesi sul mapp. \_\_\_\_\_ all'intersezione via \_\_\_\_\_ /via \_\_\_\_\_, il Consiglio di Stato ha ritenuto in sostanza che pur trovandosi in conflitto con l'utilizzazione residenziale prevista dal pregresso PPQS, entrambe le ditte di trasporti dovessero essere poste al beneficio di una deroga di transito in forza della garanzia della proprietà - intesa quale tutela delle situazioni acquisite - stante l'assenza di una comprovata modifica delle condizioni di utilizzazione dei locali in cui hanno preso sede. Senonché il Governo non ha svolto alcuna indagine circa il genere di

attività ammessa nello stabile al mapp. \_\_\_\_\_ (segnatamente nell'ala che si affaccia su via dei \_\_\_\_\_), né ha accertato altrimenti la sussistenza di procedure o licenze edilizie volte ad autorizzare eventuali cambiamenti di destinazione succedutisi nel tempo. A torto, poiché la documentazione prodotta in questa sede dal ricorrente dimostra che nel febbraio del 2003 il Governo è intervenuto quale autorità di ricorso in materia edilizia confermando un ordine emanato dal municipio di Chiasso al fine di sospendere un'attività abusiva di coltivazione della canapa svolta in alcuni vani dell'edificio, che potevano essere adibiti unicamente ad ufficio (ris. no. 788 del 18 febbraio 2003). Non è detto che si tratti degli stessi locali attualmente occupati dalla \_\_\_\_\_, ma a fronte di tali accadimenti e in mancanza di adeguate verifiche il Consiglio di Stato non poteva lapidariamente affermare che le due società hanno ripreso senza soluzione di continuità l'attività esercitata in loco da un'altra ditta di trasporti e quindi dovevano beneficiare di una deroga di transito siccome protette dagli effetti della garanzia della proprietà. 5. Sulla scorta di quanto precede l'impugnativa del comune di Chiasso deve essere parzialmente accolta, annullando i dispositivi 2, 4 e 5 del giudizio querelato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché emani una nuova decisione in esito ad un'adeguata istruttoria. Date le circostanze, non si preleva tassa di giudizio. Le ripetibili sono invece poste a carico dei resistenti proporzionalmente al loro grado di soccombenza (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3, 5 LCStr; 17, 19, 63-65, 101, 106, 107, 108 OSStr; 5, 10 LALCStr; 24 RLACS; 3, 18, 28, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.